



COMUNE DI PIANCOGNO - BS

Via Nazionale n. 49 – CAP 25052 – C.F. 00948230172 – P.I. 00590410981

e-mail: uff.anagrafe@comune.piancogno.bs.it - <http://www.comune.piancogno.bs.it>

posta certificata: protocollo@pec.comune.piancogno.bs.it

☎ 0364 364810 -811 📠 0364 364815

Servizio STATO CIVILE

ITER PROCEDIMENTO PER RICHIESTA CITTADINANZA JURE SANGUINIS.

- 1) L'interessato si presenta presso l'Ufficio Anagrafe per la richiesta di residenza presentandosi con: passaporto, codice fiscale attribuito dall'Agenzia delle Entrate, contratto d'affitto o dichiarazione rilasciata dalla struttura ospitante che attesti **la permanenza del richiedente per un periodo non inferiore ai 45 gg.**
- 2) L'Ufficio di Stato Civile fissa apposito appuntamento per il deposito della documentazione necessaria per il riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis, specificando che atto originale e traduzione devono essere uniti dall'Ente che l'ha rilasciato ed entrambi apostillati, pena il respingimento della documentazione. Nel caso di richieste che si ricollegano per parentela a pratiche già depositate in originale presso questo Ufficio e non presso altri Comuni, si accetteranno le copie conformi all'originale muniti di marche da bollo.
- 3) La verifica della dimora abituale viene eseguita da parte della Polizia locale con piu' accertamenti, nei termini di legge, cioè nel corso dei 45 gg. dalla richiesta della residenza e non può essere sostituita da dichiarazioni di notorietà presentate dagli ospitanti. Nel caso di esito negativo degli accertamenti verrà emesso un preavviso di rigetto come previsto dalla Legge 241/1990 e qualora questo permanga si formulerà il provvedimento del rigetto. Nel caso invece di accertamenti positivi, con l'iscrizione anagrafica l'Ufficiale di Stato Civile avvierà la pratica di riconoscimento della cittadinanza italiana che **dovrà concludersi entro 180 gg. salvo particolari necessita'.**
- 4) Si ribadisce quindi che, per avviare questo procedimento positivamente in Italia, il richiedente deve essere reperibile per tutta la sua durata da questo ufficio di Stato Civile.
- 5) L'Ufficio di Stato Civile verifica accuratamente la documentazione prodotta e poi procede alla richiesta ai Consolati di competenza della dichiarazione di mancata rinuncia. Qualora si rilevassero dubbi sull'autenticità degli atti tutta la pratica verrà inviata al Ministero dell'Interno, come stabilito nella Circolare n. K28.1.
- 6) Il procedimento continua con la trascrizione atto di nascita /matrimonio del richiedente e di eventuali atti di nascita di figli minori.
- 7) Rilascio, se richiesto, dell'estratto atto di nascita anche a persona eventualmente delegata al momento del deposito della documentazione.

Piancogno, 02/01/2019



IL VICESINDACO